



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 87 Registro deliberazioni Del 06.08.2020	OGGETTO: Cancellazione residui attivi e passivi 2014 e precedenti dal bilancio comunale di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 16,15 e segg.
nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
4	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
5	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	
6	SCHIAVON	MARTA GINEVRA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Michele Bucolo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

IL PROPONENTE _____

OGGETTO: Cancellazione residui attivi e passivi 2014 e precedenti dal bilancio comunale di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione

Premesso che:

- il Comune di Milazzo con deliberazione n. 101 del 08/11/2016 immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art.246 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017 sono stati nominati i componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- che con delibera n.1 del 02/02/2017 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha dato atto del suo insediamento;
- con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione a seguito delle dimissioni del precedente Organismo;
- con deliberazione n.39 del 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione ha dato atto del suo insediamento;

Tenuto conto che l'Organo Straordinario di Liquidazione in base all'articolo 252 comma 4 del D.Lgs.267/2000 ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- Rilevazione della massa passiva;
- Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- Liquidazione e pagamento della massa passiva;

Visti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 08/06/2017 con la quale è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017 ed ipotesi di bilancio 2015-2017 redatto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, ai fini conoscitivi".
- la delibera di Consiglio Comunale n.80 del 12/10/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n.98 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015;
- la delibera di Consiglio Comunale n.62 del 05/06/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 01/05/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017:

Richiamata altresì la deliberazione n. 140 del 12/10/2018 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015, ai sensi dell'art. 3 c. 7 e segg. del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e conseguenti variazioni di bilancistico-contabili 2015;

Atteso che la norma succedutesi nel tempo in tema di dissesto finanziario ha delineato una netta separazione dei compiti e delle competenze tra la gestione passata e quella corrente;

Considerato che la gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, ai sensi degli artt. dal 252 e al 258 del TUEL, è circoscritta entro precisi confini sul piano temporale anche con riferimento ai compiti ad esso affidati;

Rilevato che:

- le competenze dell'Organismo Straordinario di Liquidazione risultano riferite ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno di gestione antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ;

-a tale logica della separazione tra la gestione passata e quelle corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell'Interno del 20.09.1993 n.21 rubricata "*Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.*

Considerato che:

-la creazione di una massa passiva separata affidata all'Organismo Straordinario di Liquidazione, distinta dall'ente locale, rappresenta l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto finanziario;

- la disciplina richiamata, nel delineare i compiti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e quelli dell'Ente Locale non introduce alcuna deroga all'art.228 comma 3 del TUEL, sancendo che i residui rientranti nella gestione dello stesso Organo Straordinario devono essere cancellati dal bilancio comunale;

Richiamato l'art.9 bis del DPR 378/1993 il quale recita...*L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.*

Visto l'art.1 comma 457 della Legge 322/2016, come sostituito dall'art.36 del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n.96/2017 il quale dispone che in deroga all'art.255 comma 10, del TUEL, per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario l'ammissione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati compete all'Organismo Straordinario di Liquidazione;

Rilevato che la citata norma si applica anche agli Enti già in stato di dissesto finanziario per i quali alla data di entrata in vigore del richiamato D.L.50/2017 non era stato ancora approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Che, pertanto, a seguito delle intervenute e citate modifiche legislative i residui considerati dalla deroga riguardano anche quelli relativi ai periodi a gestione vincolata, mentre restano soggetti all'amministrazione dell'ente i residui afferenti ai debiti assistiti da garanzia con delegazione di pagamento di cui all'art.206 TUEL.

Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 2 dell'art.2-bis del D.L.113/2016, convertito nella legge

n.160/2016, poi modificato con il già richiamato D.L. 50/2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi provenienti dai fondi a gestione vincolata non solo compete all'Organismo Straordinario di Liquidazione ma è anche gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

Visto l'atto di accertamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali dedicato alla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario;

Atteso che secondo l'osservatorio *"la procedimentalizzazione di tale fase dell'attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione deve realizzarsi attraverso una apposita intesa concordata tra l'Ente e lo stesso organo straordinario..... in funzione della eventuale definizione delle determinazioni operative da parte del Comune dissestato nei casi in cui si presenti la necessità di gestire gli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani di estinzione nel caso che non siano ancora esauriti gli effetti patrimoniali"*.

Vista la delibera n.4 del 12/03/2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione con la quale è stata definita, con il Comune di Milazzo, un'intesa di carattere operativo/procedimentale per la gestione dei fondi a destinazione vincolata rientranti nel perimetro della gestione del dissesto con la quale è stato concordato che l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive della gestione vincolata si sviluppi nel seguente modo:

- a) preventiva presa visione da parte della gestione liquidatoria: verifica della riconducibilità degli interventi di spesa alla gestione dissestuale e rispondenza dell'obbligazione giuridica perfezionata passiva alla gestione vincolata con specifica provvista finanziaria immediatamente disponibile ed esigibile, con apposizione di un visto di avvenuto riscontro;
- b) trasmissione dei provvedimenti ai fini della contabilizzazione separata: i responsabili dei procedimenti di spesa trasmetteranno alla gestione liquidatoria tutta la documentazione necessaria dalla quale si evinca, il momento della costituzione dell'obbligazione, con estremi completi del soggetto creditore, tipologia di intervento, fonte di finanziamento, ammontare complessivo intervento, liquidazioni e relativi pagamenti; potranno essere richiesti ulteriori dati e informazioni/documentazioni se ritenuti necessari;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Acquisito il parere del dell'Organo di Revisione, ai sensi del comma, 7, lettera d-bis, dell'art 239 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 che sono stati cancellati dal bilancio comunale da trasferire alla competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione dopo aver effettuata una revisione di tutti i residui come previsto dall'art.9 bis del DPR 378/1993;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento, munita di parere dei Revisori dei Conti alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 3) di disporre che il servizio finanziario provveda in concerto con l'Organismo Straordinario di Liquidazione a definire le modalità operative e procedurali inerenti il formale passaggio dei residui attivi e passivi e delle connesse gestioni dei fondi vincolati afferenti le partite di che trattasi.



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 78 del 18/07/2020

Il 18 luglio 2020, alle ore 12:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente

per esprimere un parere sul seguente argomento:

- Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto:

“Cancellazione residui attivi e passivi 2014 e precedenti dal bilancio comunale di competenza dell’Organismo Straordinario di liquidazione”.

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa al Collegio dei Revisori a mezzo pec prot. n.40871 del 02/07/2020, per esprimere il proprio parere in merito.

Premesso che:

- il Comune di Milazzo con deliberazione n. 101 del 08/11/2016 immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.246 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

FR
1
[Signature]

- con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione a seguito delle dimissioni del precedente Organismo;

- con deliberazione n.39 del 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione ha dato atto del suo insediamento;

Tenuto conto che l'Organo Straordinario di Liquidazione, in base all'articolo 252 comma 4 del D.Lgs.267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- Rilevazione della massa passiva;
- Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- Liquidazione e pagamento della massa passiva;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 08/06/2017 con la quale è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2015, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 ed l'ipotesi di bilancio 2015-2017, redatto ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 ai fini conoscitivi;

- la delibera di Consiglio Comunale n.80 del 12/10/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014;


- la delibera di Consiglio Comunale n.98 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015;

- la delibera di Consiglio Comunale n.62 del 05/06/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016;

- la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 01/05/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017;

Considerato che la gestione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, ai sensi degli artt. dal 252 e al 258 del TUEL, è circoscritta entro precisi confini sul piano temporale anche con riferimento ai compiti ad esso affidati;

Rilevato che le competenze dell'Organismo Straordinario di Liquidazione risultano riferite ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno di gestione antecedente all'ipotesi di


2


bilancio stabilmente riequilibrato;

Considerato che:

-la creazione di una massa passiva separata distinta dall'ente locale e affidata all'Organismo Straordinario di Liquidazione, rappresenta l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto finanziario;

- la disciplina richiamata, nel delineare i compiti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e quelli dell'Ente Locale, non introduce alcuna deroga all'art.228 comma 3 del TUEL, sancendo che i residui rientranti nella gestione dello stesso Organo Straordinario devono essere cancellati dal bilancio comunale;

Visto l'art.1 comma 457 della Legge 322/2016, come sostituito dall'art.36 del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n.96/2017, il quale dispone, in deroga all'art.255 comma 10, del TUEL, per i Comuni e le Province in stato di dissesto finanziario l'ammissione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati compete all'Organismo Straordinario di Liquidazione;


Rilevato che:

- la citata norma si applica anche agli Enti già in stato di dissesto finanziario per i quali alla data di entrata in vigore del richiamato D.L.50/2017 non era stato ancora approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- i residui considerati dalla deroga riguardano anche quelli relativi ai periodi a gestione vincolata, mentre restano soggetti all'amministrazione dell'ente i residui afferenti ai debiti assistiti da garanzia con delegazione di pagamento di cui all'art.206 TUEL;

- ai sensi del comma 2 dell'art.2-bis del D.L.113/2016, convertito nella legge n.160/2016, poi modificato con il già richiamato D.L. 50/2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi provenienti dai fondi a gestione vincolata non solo compete all'Organismo Straordinario di Liquidazione ma è anche gestita separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione.

Vista la delibera n.4 del 12/03/2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione con la quale è stata definita, con il Comune di Milazzo, un'intesa di carattere operativo/procedimentale per la gestione dei fondi a destinazione vincolata rientranti nel perimetro della gestione del dissesto con la quale è stato concordato che l'estinzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate passive della gestione vincolata si sviluppi nel seguente modo:



- a) preventiva presa visione da parte della gestione liquidatoria: verifica della riconducibilità degli interventi di spesa alla gestione dissestuale e rispondenza dell'obbligazione giuridica perfezionata passiva alla gestione vincolata con specifica provvista finanziaria immediatamente disponibile ed esigibile, con apposizione di un visto di avvenuto riscontro;
- b) trasmissione dei provvedimenti ai fini della contabilizzazione separata: i responsabili dei procedimenti di spesa trasmetteranno alla gestione liquidatoria tutta la documentazione necessaria dalla quale si evinca, il momento della costituzione dell'obbligazione, con estremi completi del soggetto creditore, tipologia di intervento, fonte di finanziamento, ammontare complessivo intervento, liquidazioni e relativi pagamenti; potranno essere richiesti ulteriori dati e informazioni/documentazioni se ritenuti necessari;

Preso atto degli gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 da cancellare dal bilancio comunale e trasferire alla competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione dopo una revisione di tutti i residui, come previsto dall'art.9 bis del DPR 378/1993;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, esprime

Parere favorevole

alla proposta di Deliberazione della Giunta Municipale prot. n.40871 del 02/07/2020, avente per oggetto:

“Cancellazione residui attivi e passivi 2014 e precedenti dal bilancio comunale di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione”.

Si dispone che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del II° Settore.


Il Presidente
Dott. Ginevra Fabio Michele






Il Componente

Dott. Franco Amata



Il Componente

Dott. Carmelo Marisca



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 28-07-2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Alcanta

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, li 28-07-2020

Il Responsabile dell'Istruttoria

Alcanta

Il Responsabile del Settore Finanziario

[Signature]

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Assessore Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21) è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07.08.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
---	---